



Tutela legale.
Vivi pienamente.

VERA  Assicurazioni
GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI



IL NUOVO CONCETTO DI FAMIGLIA, TRA INTERVENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Gli istituti dell'unione civile e della convivenza di fatto, introdotti dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. Legge Cirinnà), consentono a tutte quelle coppie che non possono o non vogliono accedere al vincolo matrimoniale di regolamentare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita familiare.

AVVERTENZE LEGALI:

Questa guida fornisce indicazioni di natura generale senza alcuna pretesa di esaustività e non sostituisce la consulenza legale sul caso specifico da parte di un professionista qualificato. Le informazioni in essa contenute sono aggiornate alla data di pubblicazione. ARAG SE Italia monitora costantemente le evoluzioni normative della materia di riferimento impegnandosi ad un pronto adeguamento; ciononostante alcune informazioni potrebbero risultare non aggiornate. In nessun caso ARAG SE Italia può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo effettuato. Tutti i contenuti sono protetti dalle leggi vigenti e ne è vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione.

INDICE

Il matrimonio civile	3
Le unioni civili	5
Convivenza di fatto e contratto di convivenza	7



IL MATRIMONIO CIVILE

Il vincolo matrimoniale unisce due persone di sesso diverso attribuendo loro uno **status giuridico** ben preciso dal quale derivano una serie di diritti e di doveri.

Il matrimonio può essere validamente contratto solo da persone che abbiano i seguenti **requisiti** (artt. 84 ss. del Codice Civile):

- la maggiore età, o apposita autorizzazione per chi abbia già compiuto i sedici anni;
- la capacità di intendere e di volere;
- la libertà di stato.

Esistono poi particolari situazioni che costituiscono **impedimento** a contrarre matrimonio. Si distinguono in impedimenti dirimenti, la cui presenza dà luogo a nullità del vincolo, e impedimenti impediendi, in presenza dei quali il matrimonio è comunque valido ma viene irrogata una sanzione agli sposi.

Impedimenti dirimenti	Impedimenti impediendi
<ul style="list-style-type: none">✓ presenza di vincoli di parentela, affinità, adozione affiliazione✓ condanna per omicidio o tentato omicidio di una parte nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente all'altra	<ul style="list-style-type: none">✓ omissione di pubblicazione✓ violazione del divieto temporaneo di nuove nozze per la donna nei trecento giorni successivi allo scioglimento per morte o divorzio del precedente matrimonio

Il vincolo matrimoniale è annullabile in presenza dei c.d. **vizi del consenso** (artt. 122 ss. Codice Civile):

- violenza morale o timore di particolare gravità
- errore sull'identità della persona o sulle qualità essenziali dell'altro coniuge
- simulazione

Le ipotesi di errore sono tassative (art. 122 Codice Civile):

- 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, di un'anomalia o di una deviazione sessuale preesistente al matrimonio e ignorata dall'altro coniuge, che impedisca lo svolgimento della vita coniugale;
- 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
- 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni;
- 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore.

Nullità	Annullabilità
La nullità (artt. 1418 ss. Codice civile) indica un vizio insanabile del negozio giuridico, che non produce i suoi effetti. Può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.	L'atto annullabile produce i suoi effetti finché non ne viene dichiarato l'annullamento. L'azione di annullamento può essere proposta solo dalla parte interessata e si prescrive nel termine di cinque anni.

La celebrazione

Il rito deve essere preceduto dalla pubblicazione, che consiste nell'affissione alla porta della casa comunale del luogo di residenza di uno dei coniugi, per almeno otto giorni consecutivi, di un atto dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione (art. 93 Codice Civile).

Dal quarto giorno successivo alla compiuta pubblicazione è possibile celebrare il matrimonio nella Casa Comunale, innanzi all'Ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. Data lettura degli artt. 143, 144 e 147 Codice Civile, che elencano diritti e doveri dei coniugi, viene redatto l'Atto di matrimonio.

Diritti e doveri dei coniugi

Con il matrimonio nasce l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione ed alla coabitazione (art. 143 Codice Civile).

La violazione di uno di questi doveri può portare all'addebito della separazione con conseguente perdita dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.

I coniugi hanno, inoltre, il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli nati nel matrimonio, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.

Infine, concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare, che comprende la scelta della residenza e delle rispettive attività lavorative e dei rispettivi compiti domestici e di cura della prole.

Il regime patrimoniale

Il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni. I coniugi possono scegliere la separazione dei beni, sia durante la celebrazione che successivamente, con atto pubblico redatto dinanzi ad un notaio.

Cessazione del vincolo

Il vincolo matrimoniale si scioglie per (art. 149 Codice Civile):

- morte di uno dei coniugi,
- dichiarazione di morte presunta e divorzio.

La separazione, sia giudiziale che consensuale, incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione), ma non pone fine al matrimonio né fa venir meno lo status giuridico di coniuge.

Il matrimonio "concordatario", celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, è regolato dagli accordi stipulati con la Santa Sede nel Concordato del 1929 e dagli Accordi di Villa Madama del 1984, resi esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985. Tale matrimonio è regolato dalle leggi del diritto canonico ma può acquistare piena efficacia giuridica anche di fronte allo Stato italiano tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana mediante un giudizio denominato di "delibazione". Viceversa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio non fa venire meno il vincolo religioso.

I matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato sono regolati dalle disposizioni previste per i matrimoni civili, essendo irrilevanti le norme giuridiche delle singole confessioni religiose, salvo quanto stabilito nelle singole leggi speciali adottate per tali matrimoni (art. 83 Codice Civile). Lo Stato ha, infatti, stipulato Intese per la celebrazione di matrimoni con la Tavola Valdese, la Chiesa Metodista, la Chiesa Avventista del settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche, l'Unione cristiana evangelica battista e la Chiesa evangelica luterana.



LE UNIONI CIVILI

L'unione civile riconosce giuridicamente le coppie formate da persone dello stesso sesso.

Celebrazione

L'unione può essere costituita solo da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa innanzi all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile, senza ulteriori formalità (es. pubblicazioni).

Il cognome di famiglia viene scelto dalla coppia, ma ogni contraente può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune.

Cause impeditive o di nullità dell'unione:

- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile;
- l'incapacità di una delle parti;
- la sussistenza di un rapporto di affinità o parentela tra i contraenti;
- la condanna definitiva di una parte per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra.

Diritti e doveri dei contraenti

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. In particolare, ciascun componente della coppia dovrà farsi carico dell'assistenza morale e materiale dell'altro e dell'obbligo di coabitazione, sarà inoltre tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.

Regime patrimoniale

Anche per le unioni civili, in difetto di diversa convenzione patrimoniale, il regime ordinario è quello della comunione dei beni.

Coppie sposate ed unite civilmente godono dello stesso trattamento fiscale e previdenziale, con la sola eccezione delle prestazioni di maternità/paternità ed assegni familiari, non essendo ammessa l'adozione.

Cessazione del vincolo

L'unione civile può essere sciolta:

- con dichiarazione resa anche disgiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile.
Trascorsi tre mesi, sarà possibile proporre domanda di divorzio nelle forme già previste per il matrimonio, ossia in Tribunale, davanti al Sindaco o ricorrendo alla negoziazione assistita da avvocati. Al partner economicamente più debole potrà essere riconosciuto il diritto agli alimenti e l'assegnazione della casa;
- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- sentenza di rettificazione di sesso di una delle parti.

Successioni

La posizione del contraente è equiparata a quella del coniuge con riguardo sia alla successione legittima che a quella testamentaria (art. 456-809 Codice Civile).

La stepchild adoption

L'istituto dell'adozione del figlio del partner, meglio noto con l'espressione anglosassone di stepchild adoption, non figura nel testo definitivo della Legge n. 76/2016.

L'art. 1, comma 20, della Legge, confermando *"quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti"*, ha di

fatto permesso ai Tribunali di applicare anche alle coppie omosessuali le norme sull'adozione nei casi particolari di cui alla lett. b) dell'art. 44 l. 184/1983, ai sensi del quale i minori possono essere adottati dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell'altro coniuge, anche adottivo.

Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, sentenza 22/06/2016, n 12962:

1. La domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica con questa stabilmente convivente non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice. - 2. Per l'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, si prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore ed è sufficiente l'impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo del minore, potendo accedere a tale adozione persone singole e coppie di fatto, senza che l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge possa svolgersi, anche indirettamente, attribuendo rilievo all'orientamento sessuale del richiedente ed alla natura della relazione da questi stabilita con il proprio partner.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 30.09.2016, n.19599:

1. La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell'ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un'ipotesi di genitorialità realizzata all'interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.

2. Il riconoscimento e la trascrizione nei registro dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrasta con l'ordine pubblico dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione del suo status filiationis, validamente acquisito all'estero.

Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 maggio 2018, n. 14007:

le sentenze di adozione piena di diritto francese ("adoption plénier") pronunciate dal giudice di Lille in favore di una coppia omosessuale di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all'ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali.



CONVIVENZA DI FATTO E CONTRATTO DI CONVIVENZA (ART. 1 COMMA 36 E SS. L.N. 76/2016)

Sono conviventi di fatto:

- due persone maggiorenni, di diverso o dello stesso sesso;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità ed adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La convivenza di fatto può essere attestata tramite un'autocertificazione, redatta in carta libera e presentata al comune di residenza. L'Ente, una volta eseguiti gli opportuni accertamenti, rilascerà un certificato di residenza e stato di famiglia.

Il contratto di convivenza

Con il contratto i conviventi possono regolamentare i propri rapporti sia patrimoniali, scegliendo espressamente tra comunione e separazione dei beni o altra convenzione patrimoniale, che personali.

Nel contratto di convivenza ciascun partner potrà designare l'altro quale proprio rappresentante in caso di incapacità di intendere o volere, malattia o morte, ed anche per quanto riguarda la donazione degli organi.

Dal punto di vista formale, deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che dovrà trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe.

La forma scritta è richiesta, a pena di nullità, anche per le eventuali modifiche del contratto e per la sua risoluzione.

I conviventi mantengono ciascuno il proprio cognome.

Non è previsto alcun legame previdenziale per i conviventi però, per espressa previsione normativa, se un convivente presta la propria opera all'interno dell'impresa del partner ha diritto di partecipazione agli utili. Le coppie conviventi godono, altresì, dello stesso trattamento previsto per quelle sposate ed unite civilmente nelle graduatorie relative all'assegnazione di alloggi e di edilizia popolare.

Cessazione del vincolo

Il contratto di convivenza si risolve per:

- accordo tra le parti;
- recesso unilaterale (il professionista che riceve l'atto deve notificarne copia all'altro contraente, unitamente all'indicazione del termine minimo di 90 giorni per lasciare l'abitazione);
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona (l'estratto di matrimonio o di unione civile devono essere notificati all'altro contraente ed al professionista che ha ricevuto l'atto);
- morte di uno dei contraenti (il professionista deve annotare a margine del contratto l'avvenuta risoluzione e notificarlo all'anagrafe del comune di residenza).

La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni, se convenzionalmente prevista.

Qualora uno dei conviventi versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall'art. 438, c. 2, Codice Civile

La possibilità di adozione è subordinata al duplice requisito della convivenza almeno triennale e dell'impegno al matrimonio. I conviventi hanno diritto alla stepchild adoption.

"Si può resistere ad un'invasione da parte di un esercito ma non ad un'idea il cui momento è giunto." Alexandre Dumas (padre)

QUANDO SERVE E PERCHÈ È UTILE LA TUTELA LEGALE

Per quanto riguarda i costi legali in caso di divorzio occorre fare una distinzione tra procedure consensuali e contenziose. Con le prime **i costi del divorzio** risultano piuttosto contenuti e dipendono sostanzialmente dalla **parcella dell'Avvocato** che è elaborata sulla base delle tabelle ministeriali. In genere, le parcelle per un divorzio congiunto partono da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 4.000,00, ciò dipende dalla complessità dell'accordo di divorzio e dall'esperienza dell'Avvocato. Anche le **spese di Tribunale** sono contenute nel caso di divorzio congiunto: il costo del Contributo Unificato è pari ad € 43,00. Discorso diverso per il **divorzio contenzioso**, dove i **costi lievitano** perché la procedura è più lunga e complessa. Il Divorzio contenzioso si svolge con un vero e proprio processo, intervallato da una serie di udienze, pertanto la parcella del legale sarà sicuramente molto più alta. Anche il costo del Contributo unificato è più alto, pari ad € 98,00. In conclusione, se si vogliono ridurre costi e tempi di divorzio è consigliabile trovare un accordo con l'altro coniuge. In questo caso può essere molto utile avere anche una polizza di Tutela Legale che consente, in presenza di separazione consensuale e successivo divorzio congiunto di incaricare un avvocato azzerando completamente i costi legali.